

Codice A1808A

D.D. 10 ottobre 2018, n. 3234

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio!.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, successivamente modificato e approvato una prima volta con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 (recepimento della Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017) e una seconda volta con Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018;

dato atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 1867 del 18 gennaio 2018, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il decreto 2490 del 25 gennaio 2017 dello stesso Ministro;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 1867/2018 stabilisce all'articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti, tra l'altro:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

tenuto conto in particolare della Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 1867/2018 non introduce cambiamenti nella disciplina del sistema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale già prevista dal precedente decreto 2490/2017, e che pertanto la deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del

decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017”, che approva i criteri generali per l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, risulta conforme alle disposizioni ministeriali;

considerato che la succitata D.G.R. contempla tra le Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, la Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e più in particolare, l’operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, e demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure del PSR 2014-2020 del Piemonte, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

considerato che con determinazione dirigenziale n. n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, il Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ha approvato, per l’operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, il Bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento, successivamente integrato e modificato con la determinazione dirigenziale n. 2603/A1808A del 20 settembre 2016.

Visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall’Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

visto l’ articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

ritenuto opportuno approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all’Operazione 7.6.1, di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla definizione e approvazione delle specifiche inadempienze, violazioni e relativi tassi di correzione da attribuire al beneficiario inadempiente sulla base delle linee guida contenute nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12/2013 per la verifica della conformità delle operazioni con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale in materia di appalti pubblici;

dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per quanto esposto in premessa, di approvare in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all’Operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco FERRARESI

I Funzionari estensori

Mauro Bertolino
Enrico Raina

Allegato

ALLEGATO A Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio".

La Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017 n. 32-4953 demanda ai Settori responsabili della gestione delle misure l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la determinazione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni, definendo in particolare come elementi da individuare in dettaglio negli atti applicativi per ogni operazione, sulla base di quanto descritto dal PSR 2014-2020 e nei Regolamenti comunitari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni. Il presente Allegato stabilisce pertanto le conseguenze del mancato rispetto di tali condizioni.

AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono definite al paragrafo 5.2 del Bando. Ai sensi del dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018, nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità, il sostegno viene recuperato integralmente.

IMPEGNI

Gli impegni sono definiti al paragrafo 5.10 del bando. Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali Op. 7.6.1

1. presentare, in tutte le fasi del procedimento, la documentazione prevista dal bando nei termini stabiliti;
2. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi (preliminari, in corso d'opera e dopo la conclusione dei lavori), dei controlli in loco e controlli ex post collaborando con i soggetti incaricati;
3. realizzare gli interventi nei tempi indicati e nelle modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe;
4. mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e l'utilizzo degli investimenti finanziati per l'intera durata del periodo d'impegno di cinque anni;
5. non cedere a terzi i fabbricati oggetto di intervento per l'intera durata del periodo d'impegno di cinque anni;
6. conservare in originale presso la propria sede, ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore

a 5 anni dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione totale dall'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati.

Impegni accessori 7.6.1

1. trasmettere la domanda di saldo entro 30 giorni dalla data di fine lavori;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, come indicato al punto 17 del bando.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento.

AZIONI CORRETTIVE

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione.

Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 20 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi*) del D.M. MIPAAF 1867 del 18 gennaio 2018 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - per le misure non connesse alla superficie e agli animali, "ai fini e per gli effetti dell'art. 35 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:

- a) *degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure*
 - b) *se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolar e per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori,*
- si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati."*

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre pertanto quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

*La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.*

*L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.*

*La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.*

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

b) Compilazione matrice livello di infrazione dell'impegno

Si tratta di valorizzare la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

A titolo puramente esemplificativo, si riporta il seguente esempio, supponendo una violazione di un impegno che presenta un basso livello di Entità e un medio livello di Gravità e Durata:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore medio (media aritmetica) $(3+1+3)/3 = 2,333$ arrotondato a 2,3			

c) Calcolo della % di riduzione

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori Op. 7.6.1

Impegno 1: “trasmettere la domanda di saldo entro 30 giorni dalla data di fine lavori”.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 45 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

GRAVITA': sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo).

Livello di infrazione dell'impegno 1	Importo complessivo delle domande di pagamento
Basso (1)	fino a 100.000 €
Medio (3)	tra 100.001 e 150.000 €
Alto (5)	oltre 150.000 €

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni naturali consecutivi rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Durata del ritardo dopo sospensione
Basso (1)	ritardo fino a 15 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 16 e 30 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 30 giorni naturali consecutivi

ENTITA': per l'impegno n. 1 viene valutata media (peso del parametro = 3), poiché le inadempienze hanno effetti di medio impatto sull'operazione nel suo complesso.

Impegno 2: “informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, come indicato al punto 17 del bando”.

Nota: La data di riferimento per l'azione correttiva e per l'applicazione della riduzione è la data del sopralluogo in contraddittorio col beneficiario durante il quale si rileva l'inadempienza o, in assenza di sopralluogo, data della ricezione della comunicazione con la quale viene comunicata l'inadempienza.

Tipo di controllo: visivo o documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 45 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

GRAVITA': sarà valutata in funzione dell'importo complessivo delle domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo).

Livello di infrazione dell'impegno 2	Importo complessivo delle domande di pagamento
Basso (1)	fino a 100.000 €
Medio (3)	tra 100.001 e 150.000 €
Alto (5)	oltre 150.000 €

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni naturali consecutivi rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata del ritardo dopo sospensione
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni naturali consecutivi

ENTITA': per l'impegno n. 2 viene valutata bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti contenuti sull'operazione nel suo complesso.

RIPETIZIONI

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni¹ applicate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

¹ L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Come riportato al par. 9.6 del Bando, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato (par. 9.6 del Bando). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.